



MISURE STRAORDINARIE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E DELLE PROVE FINALI, PER EFFETTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID –19

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" che prevede l'obbligo per le Università di adottare in via emergenziale provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento delle attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università; la successiva lettera i prevede a tale riguardo che le assenze maturate dagli studenti nelle attività didattiche o curriculari, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, non siano computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Preso atto che i primi provvedimenti governativi che hanno obbligato gli Atenei, nella fase emergenziale, ad adottare forme di didattica a distanza sono stati ulteriormente rafforzati dal DPCM 11 Marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Considerato che tutti i provvedimenti emessi, ed in particolare il DPCM 11 Marzo 2020, hanno come finalità di fondo la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche sul territorio, visto il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio, che sta interessando in particolar modo la Regione Lombardia;

Considerato inoltre che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal DPCM 11 Marzo 2020, è stato emesso il decreto rettorale 12 Marzo 2020, che ne recepisce i contenuti e determina nello specifico gli ambiti applicativi ed operativi, con particolare riferimento ai servizi essenziali;

Precisato che alla data di emissione del presente decreto non esistono normativamente le condizioni per garantire le attività didattiche in presenza, né è possibile determinare, nella contingenza del momento, quando lezioni, esami di profitto e tesi in presenza potranno essere regolarmente ripristinate;



Visti i provvedimenti di recepimento normativo emessi dall'Università degli Studi di Milano, tutti orientati a garantire la regolarità dei servizi all'utenza, con modalità telematiche e tali comunque da consentire agli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative ricadute;

Tenuto conto che l'efficacia ed efficienza dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Milano, per quanto significativa, deve essere inevitabilmente rapportata alle criticità che il contesto generale sta generando sull'intero sistema universitario;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1208 del 4.3.2020;

Visto il Regolamento studenti, emanato con D.R. 0256003 del 28 luglio 2008 e successive modifiche;

Visti in particolare gli artt.14, 18, 19, 20 del Regolamento Didattico di Ateneo e gli artt. 17-20 del Regolamento Studenti;

Viste le comunicazioni inviate dal Rettore e dal Prorettore alla Didattica a tutta la comunità accademica nei giorni scorsi;

Considerato quindi – per le ragioni di necessità ed urgenza sopra espresse – di consentire in deroga ai regolamenti d'Ateneo vigenti l'erogazione degli esami di profitto e le prove finali di conseguimento del titolo con modalità a distanza, in piena coerenza con quanto previsto dal DPCM 11 Marzo 2020, fonte giuridica di grado primario e quindi superiore rispetto alle disposizioni regolamentari interne;

Considerato che le modalità di erogazione degli esami di profitto e degli esami di laurea, salvo diverse indicazioni e provvedimenti che potrebbero sopraggiungere in questa situazione di grande criticità e incertezza, avverranno per quanto possibile in base ai calendari già programmati, onde evitare pregiudizi nel percorso formativo degli studenti;

Ritenuto necessario – per ragioni di semplificazione procedurale, connesse alla situazione emergenziale attuale e di adattamento alla modalità telematica di erogazione del servizio - ridurre al minimo, laddove possibile, il numero delle discussioni degli elaborati nei corsi di laurea;

Considerata la necessità ed urgenza di dare corso alle procedure previste, stante l'imminenza delle prove finali e degli esami di profitto;

DECRETA

Articolo 1 - Esami di profitto

Gli esami di profitto in forma orale dovranno essere regolarmente assicurati, anche nella presente fase emergenziale, e svolgersi tutti con modalità telematica, quindi a distanza, almeno fino al 3 aprile 2020, termine provvisorio di efficacia dei provvedimenti finora emanati dal Governo.

In conformità alle linee operative che saranno divulgate dalla Direzione Segreteria Studenti, gli esami dovranno tenersi con modalità tali da assicurare in ogni caso la pubblicità delle sedute e l'identificazione dei candidati. Lo strumento telematico consigliato, in quanto rispondente ad ogni effetto ai requisiti di legittimità previsti, è il seguente:



-Microsoft Teams, incluso nella licenza Education di Microsoft, messo a disposizione dall'Ateneo per tutti i docenti e tutti gli studenti e già in uso per la didattica.

Sono ammessi strumenti alternativi di connessione già a disposizione dei docenti, ma a condizione che garantiscano il rispetto delle condizioni di legittimità e pubblicità stabilite dall'Amministrazione, sotto la responsabilità del Presidente della Commissione.

Non sono al momento programmabili gli esami in forma scritta, in quanto la modalità telematica attualmente imposta dal DPCM 11 Marzo non fornisce al momento idonee garanzie di legittimità. Pertanto, gli esami previsti nella scheda di insegnamento in forma scritta (o con una parte scritta) potranno essere riorganizzati in forma orale, su disposizione del Presidente del collegio didattico, sentito il docente titolare dell'insegnamento.

Per l'anno accademico 2019/2020 sono ammessi agli esami di profitto anche gli studenti che non abbiano assolto gli obblighi di frequenza nel periodo dell'emergenza sanitaria.

L'intervallo tra due appelli successivi potrà essere inferiore a due settimane, le date potranno essere fissate con un anticipo anche inferiore a 60 giorni rispetto allo svolgimento dell'esame. Le prove potranno anche svolgersi in sovrapposizione con i periodi di lezione anche a distanza.

Articolo 2 - Esami di laurea

Corsi di laurea triennale

Gli esami di laurea potranno svolgersi con una delle seguenti modalità:

- Discussione dell'elaborato a distanza con la commissione e i candidati collegati alla piattaforma Microsoft Teams.
- Valutazione dell'elaborato scritto redatto da ciascun candidato, senza la discussione col candidato stesso.

Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

Per tutti i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico la prova avverrà con la commissione e i candidati collegati alla piattaforma Microsoft Teams.

Al termine della presentazione e della discussione della tesi, la commissione si riunirà senza i candidati per stabilire il punteggio.

Articolo 3 – Norme finali

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per quanto compatibili anche ai corsi di studio le cui prove finali sono regolate da specifiche disposizioni ministeriali e ai corsi post laurea.

Milano 13 marzo 2020

Il Rettore

Elio Franzini